

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 874-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE RUSSO Raffaele)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro della sanità

di concerto col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro per gli affari sociali

col Ministro del tesoro

e col Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'ennesima reiterazione del decreto di proroga di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, determinata dalla mancata conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, colma un vuoto di potere, alleggerendo lo stato di disagio di amministratori e cittadini privi di punti di riferimento in un momento di profonde e non sempre chiare trasformazioni legislative con carattere fortemente innovativo nel pianeta sanitario. Alle disposizioni dell'articolo 1, strettamente attinenti al funzionamento delle unità sanitarie locali, si aggiungono, con l'articolo 2, norme per l'attestazione da parte delle stesse unità sanitarie locali della condizione di portatore di *handicap* per l'alunno ed il riconoscimento provvisorio dei disabili ai soli fini previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; è infine, con l'articolo 3, prevista l'erogazione di un nuovo finanziamento di lire 4 miliardi all'Unione italiana ciechi, per compensare il mancato introito a seguito della soppressione dell'imposta sui cani.

Raccogliendo il frutto di un lungo dibattito e delle numerose reiterazioni del decreto, la Commissione ha accolto emendamenti migliorativi dell'articolo 1. In particolare oltre all'emendamento 1.1-*bis*, di carattere generale, volto a sopprimere il riferimento alle province autonome che, ai sensi del comma 8, provvedono ai sensi del proprio statuto, l'emendamento 1.1 sulla durata della proroga degli amministratori straordinari, nel testo accolto dalla Commissione, nel mentre ribadisce la durata in carica degli stessi fino al 31 dicembre 1993, consente alle regioni che nell'arco dell'anno abbiano emanato la legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di abbreviare la proroga

degli stessi amministratori straordinari e di sostituirli prima della scadenza del 31 dicembre 1993 con la nuova figura del direttore generale prevista dal decreto legislativo.

Per i termini temporali di nuova nomina o di conferma degli amministratori straordinari che nel decreto vengono fissati al 15 gennaio 1993, la Commissione propone che siano procrastinati al 28 febbraio 1993 (emendamento 1.2) mentre si propone che l'età utile per esercitare tale funzione, che nel decreto era di 70 anni, sia fissata a 65 anni (emendamento 1.3).

Al comma 3, con il quale, recependo un emendamento accolto dalla Commissione in sede di discussione del precedente decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, il Governo ha inteso estendere ai responsabili delle gestioni delle unità sanitarie locali e delle regioni i benefici della prescrizione della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori straordinari degli enti locali a far data dall'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 (sanando così una disparità di trattamento fra gli amministratori degli enti locali e quelli delle unità sanitarie locali), la Commissione ha approvato l'emendamento 1.7. Tale emendamento fa salvi i provvedimenti adottati in forza degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, resi esecutivi al 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di ricorsi; si intende in tal modo evitare che vi siano retrocessioni di carriera e stipendiali per alcune categorie di funzionari delle unità sanitarie locali, a distanza di anni dai provvedimenti adottati. Analoghe finalità si propone l'emendamento 1.7-*bis*.

Per quanto attiene all'indennità spettante agli amministratori straordinari, l'emendamento 1.8, al comma 4, propone che si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deleghi alle regioni la possibilità di fissarne l'entità in ragione del numero degli assistiti e della dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali, evitando ulteriori riferimenti alla misura dell'indennità annua. Resta fissata nelle misure vigenti l'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti. Il comma 4, così riformulato, consente alle regioni in ambiti ben definiti, di stabilire le indennità in rapporto alla importanza delle USL.

La Commissione ha accolto poi l'emendamento 1.11, soppressivo del comma 5; tale comma prevedeva la nomina, da parte del Ministro del tesoro, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, e da parte della regione di un componente aggiuntivo, nei collegi dei revisori dei conti in quelle unità sanitarie locali che, al termine dell'esercizio di bilancio 1991, avessero raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire 200 miliardi; con la soppressione di tale comma la Commissione ha ritenuto di non appesantire ulteriormente il bilancio della sanità già poco florido.

Un ulteriore risparmio viene garantito alle USL con il contenuto degli emendamenti 1.11-bis, 1.11-ter ed 1.11-quater approvati al comma 7. Si stabilisce, tra l'altro, che sono gli enti incaricati del pagamento dei beni i soggetti passivi di eventuali liti giudiziarie, al fine di evitare il dilatarsi delle spese relative a tali vertenze.

Il comma 9 consente al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro il 31 dicembre 1992 con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e che ha maturato alla medesima data il diritto a pensione, di mantenere la posizione di *impiego con il Servizio sanitario nazionale* fino al 31 dicembre 1993. Si vorrebbe così permettere ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale di procrastinare di un anno gli effetti della cosiddetta incompatibilità, mentre l'emendamento 1.12, accolto dalla Commissione, interamente sostitutivo del comma 9, inverte i termini della questione

stabilendo la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale. Si crede che tra le due opzioni si debba scegliere la seconda che, evitando una disparità di applicazione della legge che prevede le incompatibilità, permette invece di accedere alla indennità di pensione a chi è costretto a rinunciare ad uno degli impieghi.

Un ultimo emendamento accolto dalla Commissione aggiuntivo al comma 9 (emendamento 1.13-bis) prevede la possibilità di reinserimento negli elenchi regionali della medicina convenzionata, senza la soggezione a particolari vincoli normativi, per quei medici che, avendo optato per il rapporto di lavoro dipendente, abbiano successivamente sospeso tale rapporto di lavoro.

Al comma 10, che, abroga l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, con il quale l'Associazione italiana della Croce rossa veniva riconosciuta ente privato di diritto pubblico sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, uniformando così la nostra legislazione a quella dei paesi europei, con la speranza che quanto prima possa mettersi mano alla riforma definitiva, la Commissione non propone modifiche.

Un comma aggiuntivo accolto dalla Commissione (emendamento 1.15-bis) permette infine la elezione dei componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri rispettivamente dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, evitando così commistioni con altri sanitari che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portavano a vere prevaricazioni, essendo questi ultimi più numerosi.

Con l'articolo 2 del decreto, al quale la Commissione non propone emendamenti, si procede all'interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; tale disposizione ha determinato una serie di difficoltà per l'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 104, che dettano una serie di disposizioni in materia di diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica. In particolare, per l'individuazione dell'alunno portatore di *handicap*, e quindi per l'attivazione di quei provvedimenti necessari alla fruizione completa dei benefici offerti dalla legge, si faceva riferimento all'articolo 4 della stessa legge, che a sua volta demandava i compiti di accertamento alle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Il citato articolo 4 appare valido per il riconoscimento del soggetto portatore di *handicap*, ma non per la figura dell'alunno portatore di *handicap*, di cui all'articolo 12 della stessa legge n. 104. Continuare a fare ricorso alle procedure previste all'articolo 4 avrebbe determinato certamente un ritardo fatale nella possibilità di una reale integrazione scolastica. Il decreto-legge affida, quindi, ad uno psicologo o ad uno specialista nella patologia segnalata l'incarico di individuare la figura dell'alunno portatore di *handicap*, in attesa dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 della stessa legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 prevede il riconoscimento provvisorio dei disabili ai soli fini previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di

mancata risposta entro 90 giorni della Commissione medica di cui all'articolo 4 della suindicata legge, al fine di non ritardare i contributi e le agevolazioni derivanti da tale riconoscimento.

La Commissione ha altresì accolto l'emendamento 2.1, inteso ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che estende le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, a tutti i dirigenti medici apicali equiparati ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate, in servizio al 25 giugno 1992.

Un ulteriore chiarimento nell'ambito pensionistico deriva dall'accoglimento dell'emendamento 2.2 da parte della Commissione. Si fornisce definitivamente l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, e cioè che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivamente prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati e riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione, infine, non propone emendamenti all'articolo 3, con il quale viene concesso il contributo di lire 4 miliardi all'Unione italiana ciechi, in sostituzione dei proventi derivanti dalla tassa sui cani; tale tassa è stata soppressa attraverso il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11, non convertito nei termini, ma la disposizione è stata reiterata, da ultimo, con il comma 4 dell'articolo 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

La 12ª Commissione permanente, per le considerazioni sopra svolte, auspica la conversione del decreto-legge, con le modificazioni da essa proposte.

Russo Raffaele, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

sul disegno di legge

13 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si ritiene comunque opportuno invitare la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo che estenda le disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, a tutti i dirigenti medici apicali ed ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate, in servizio alla data del 25 giugno 1992.

su emendamenti

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Osserva altresì, quanto agli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 2.1 e 2.2 che le relative disposizioni dovrebbero essere sottoposte ad un'attenta verifica circa la conformità ai criteri e ai principi direttivi di cui alla legge di delega n. 421 del 1992 e alle corrispondenti norme delegate relative alla materia sanitaria.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: PAVAN)

19 gennaio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

su emendamenti

(Estensore: DELL'OSSO)

27 gennaio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di propria competenza, ad eccezione dei seguenti: 1.8, 1.9, 1.10 e 1.12, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre» con le altre: «fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993».

1.1

Al comma 2, sopprimere le parole: «o della Provincia autonoma» e «o la Provincia autonoma»; ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: «o dalla Provincia autonoma».

1.1-bis

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 1993» con le altre: «28 febbraio 1993».

1.2

Al comma 2, sostituire le parole: «settantesimo anno» con le altre: «sessantacinquesimo anno».

1.3

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi al contenuto dei suddetti articoli».

1.7

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il personale di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che risulti essere stato titolare delle funzioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo, è inquadrato nei livelli ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti e, segnatamente per il personale di cui alla lettera b), dell'anzianità di cinque anni nella qualifica di collaboratore coordinatore alla data del 20 dicembre 1979».

1.7-bis

Al comma 4 sopprimere dalle parole: «L'indennità annua» fino a: «predetta somma».

1.8

Sopprimere il comma 5.

1.11

Al comma 7, sostituire le parole: «Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate» con le altre: «Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate».

1.11-bis

Al comma 7, dopo le parole: «azione di pignoramento» inserire le altre: «per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.11-ter

Al comma 7, sostituire le parole da: «l'unità sanitaria locale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo anzichè l'unità sanitaria locale territorialmente competente».

1.11-quater

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale».

1.12

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Il medico, che ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi senza la soggezione a particolari vincoli normativi».

1.13-bis

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti rispettivamente dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni».

1.15-bis

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

«Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono estese a tutti i dirigenti medici apicali equiparati ai primari ospedalieri, nonchè al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate ad eccezione di quelle di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio alla data del 25 giugno 1992».

2.1

«Art. 2-ter. - 1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivamente prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

2.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, e 26 ottobre 1992, n. 418.

Decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente

della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

10. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - DE LORENZO - JERVOLINO
RUSSO - BOMPIANI - BARUCCI -
MANCINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI